

Comune di Salerno  
Prot U N.0118575 24/06/2021 12:08  
Cla: 1



20210118575000



## ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

### IL SINDACO

#### Premesso che:

- con Decreto Dirigenziale n. 237 del 14/06/2021 – Direzione Generale/Uff./Strutt. 18 – Regione Campania è stato reso noto lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dal **15 giugno al 20 settembre 2021, salvo proroghe**, per tutte le aree di cui all'art. 2, L. n 353/2000 – aree boscate, cespugliate, arborate e sui terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree - dell'intero territorio della Regione Campania;
- lo stesso Decreto dispone - nel periodo sopra indicato, in ragione degli obblighi dettati dall'art. 14, comma 8 del D.L. 24/06/2014 n. 91, convertito con mod. dalla L. 11 agosto 2014 n. 116, il divieto assoluto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali.

#### Visti:

- la Legge 21 novembre 2000 n. 353 - Legge Quadro in materia di incendi boschivi ed in particolare l'art. 3, comma 3, lettere c), d) ed e) che prevedono l'individuazione delle aree a rischio di incendio boschivo, nei periodi di maggior rischio e degli indici di pericolosità, all'interno del Piano regionale di previsione prevenzione e lotta attiva agli incendi di bosco;
- il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. testo Unico in materia ambientale;
- la Legge 6 febbraio 2014 n. 6 recante disposizioni urgenti, dirette a fronteggiare emergenze ambientali ed industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate;
- il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 116, in particolare l'art. 14, comma 8 lett. b) che introduce il comma 6 bis all'art. 182 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e dispone quanto segue: *“Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)”*;

- il Decreto Ministeriale n. 3536 dell'8 febbraio 2016, recante la "Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177 recante "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- il D.lgs. n. 1/2018, recante il "Codice di protezione civile";
- l'art. 7 bis, comma 1 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 Testo Unico Enti Locali - "Sanzioni Amministrative" in merito all'applicazione di sanzioni per le violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco (...)
- l'art. 54 dello stesso Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 - "Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale" - in merito all'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana (...)"
- gli artt. 449 e 650 del C.P.;
- la Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11, relativa alla delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo, che disciplina, tra l'altro, la difesa del suolo e la sistemazione idraulico forestale, la prevenzione e la difesa dei boschi dagli incendi;
- la Legge Regionale n. 26 del 9 agosto 2012, in materia di protezione della Fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria, in particolare l'art. 25 comma 1 lettera f) che dispone il divieto di "bruciatura delle stoppie delle colture graminacee e leguminose, nonché prati, erbe palustri ed infestanti, anche nei terreni incolti, in tutto il territorio regionale dal 1 giugno al 20 settembre. Deroghe al periodo di divieto possono essere adottate dal Presidente della Provincia su motivata richiesta del sindaco del comune interessato. In caso di infrazione la responsabilità è del conduttore del fondo";
- il Regolamento Regionale 28 settembre 2017, n. 3 "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale" e, in particolare, i divieti e gli obblighi riportati agli articoli 75 e 76;

**Richiamato:**

- il Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. PRE/0021912 del 07/05/2021 "Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia, ed ai rischi conseguenti" che raccomanda, in particolare, tra l'altro di:
  - sensibilizzare e stimolare Enti e Società, che gestiscono le infrastrutture, alla pulizia e manutenzione del bosco ed alla riduzione della massa combustibile, tra l'altro lungo le reti viarie e ferroviarie, nonché l'adozione di azioni specifiche di protezione dei siti di interesse paesaggistico, archeologico e culturale;
  - rimarcare l'importanza dell'azione che i Comuni possono condurre nelle attività di prevenzione sui propri territori, attraverso l'istituzione ed il successivo aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco ai sensi dell'art. 10 della L. n. 353/2000, la redazione dei piani di protezione

civile per gli incendi di interfaccia e l'emissione di specifiche ordinanze per attività di prevenzione, anche seguendo quanto proposto dal Tavolo Tecnico Interistituzionale con lo "Schema di ordinanza comunale tipo" per le attività di prevenzione antincendio boschivo;

- prevedere specifiche azioni di promozione, monitoraggio e supporto tecnico alle Amministrazioni comunali ed il coordinamento del personale appartenente alle Organizzazioni di volontariato, riconosciute, impegnate nelle attività di lotta attiva agli incendi boschivi, tra cui sorveglianza, vigilanza e presidio del territorio in particolare nelle aree e nei periodi a maggior rischio;
- favorire il raccordo con le Società di gestione e gli Enti interessati, per gli interventi per le aree particolarmente sensibili agli incendi, come viabilità principale e altre infrastrutture strategiche ecc;

## **ORDINA**

**1. Nel periodo dal 15 giugno al 20 settembre 2021** è dichiarato – nell'intero territorio comunale - lo stato di grave pericolosità per gli incendi in tutte le aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, ovvero sui terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree, nonché, orti, parchi e giardini pubblici e privati.

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci le aree suddette è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni elemento territoriale utile per la corretta localizzazione dell'evento.

**2.** E' tassativamente vietato – durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi - nelle aree individuate al punto 1 di:

- bruciare vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole ovvero la combustione di residui vegetali forestali anche ai sensi del comma 6-bis, art. 182 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i;
- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMFF e altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari e sigarette e/o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti.

**3.** I proprietari ed i conduttori - a qualsiasi titolo - di aree boscate, hanno l'obbligo di provvedere al decespugliamento laterale delle stesse, realizzando fasce protettive - di larghezza almeno di 5 metri - lungo

tutto il perimetro dell'area di proprietà, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio possa propagarsi, attraverso il fondo, alle aree circostanti e/o confinanti.

4. I proprietari e conduttori - a qualsiasi titolo - di aree agricole non coltivate, uliveti e vigneti, aree verdi urbane incolte, aree verdi annessi agli edifici residenziali ecc nonché tutte le rispettive pertinenze, ovvero, i responsabili di cantieri edili e stradali, strutture turistiche, artigianali e commerciali con relative aree pertinenziali, hanno l'obbligo di provvedere all'eliminazione dei rovi e della vegetazione infestante nonché dei residui colturali che possono essere causa di innesco e/o propagazione di incendi verso aree limitrofe, strada e scarpate stradali.

5. I soggetti di cui ai commi 3 e 4 devono, inoltre, provvedere - a propria cura e spese - a mettere in atto minime misure di difesa passiva di prevenzione antincendio consistenti soprattutto in interventi di pulizia (decespugliamento, taglio, rimozione rifiuti) di vegetazione infestante, sterpaglie e cespugli, siepi, rami sporgenti - che possano costituire veicolo di incendio - ai fini della tutela della pubblica incolumità.

7. I gestori delle strade di ogni ordine e tipo, nonché, i gestori delle linee ferrate, che attraversano il territorio comunale devono provvedere alla creazione di fasce di rispetto, monde di vegetazione, per una larghezza di almeno 10 metri su ambo i lati o comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione.

8. I Comandi Militari devono adottare, durante l'esecuzione di esercitazioni militari, tutte le precauzioni necessarie per prevenire gli incendi.

8. I concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore ai 6 m, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze.

9. Sono, altresì, fatti salvi tutti i divieti ed obblighi di cui agli artt. 75 e 76 del Regolamento Regionale n. 3/2017 "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale";

10. Le violazioni ai divieti e prescrizioni previsti ai punti precedenti saranno punite a norma dell'art. 7 bis del D. Lgs 267/2000, ovvero, dell'art. 10, commi 5-6-7-8, della Legge 353/2000, dell'art. 178-bis del Regolamento regionale n. 3/2017 nonché degli artt. 449 e 650 del C.P. Sono fatte salve, altresì, tutte le normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

#### **DISPONE**

- che le Autorità locali competenti cui comunicare ogni elemento territoriale utile ad una corretta localizzazione di un fenomeno di incendio sono così individuate:

Vigili del Fuoco	n. telef. 115
Carabinieri Forestale Salerno	n. telef. 089 5647600
Polizia Municipale – Centrale Operativa	n. telef. 089/663111 – 089/753822
Polizia Provinciale	n. telef. 0893078111
Stazione Carabinieri Salerno	n. telef. 089 225680
Carabinieri Comando Provinciale Di Salerno	n. telef. 089 307 2000
Polizia di Stato	n. telef. 089 613111

- Le Forze di Polizia - sopra individuate – sono incaricate di vigilare sulla corretta esecuzione e stretta osservanza della presente Ordinanza, per quanto di rispettiva competenza e sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, oltre che delle leggi e regolamenti in materia di incendi boschivi e nelle campagne perseguendo i trasgressori nei termini di legge ed adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

- il Comando di Polizia Municipale/Protezione Civile - compatibilmente con le risorse umane e strumentali in dotazione - provvederà ad organizzare:

- le attività di ricognizione, avvistamento ed allarme per incendi boschivi sul territorio, anche avvalendosi delle associazioni di volontariato di protezione civile, nonché di sensibilizzare i cittadini e le associazioni di categoria degli agricoltori e degli allevatori, promuovendo la cultura di protezione civile e le corrette norme di comportamento per la salvaguardia dell'ambiente;
- comunicare l'elenco e l'ubicazione delle prese idriche esistenti sul territorio comunale, alla competente Unità Operativa Dirigenziale "Genio Civile e Presidio di Protezione Civile" di Salerno;
- sensibilizzare la popolazione verso la problematica degli incendi boschivi, incrementando la resilienza dei territori interessati;

#### **RENDE NOTO**

- che la presente Ordinanza sarà pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Salerno, sul sito web del Comune di Salerno all'indirizzo <http://www.comune.salerno.it> nonché tramite gli organi di comunicazione dello stesso Comune.

#### **M A N D A**

Ai Dirigenti delle Strutture Comunali, Ambiente, Mobilità Urbana e Trasporti, Polizia Municipale, Polizia Municipale - Protezione Civile, allo Staff Sindaco, alla Prefettura di Salerno, alla Provincia di Salerno, al Comando Provinciale Arma dei Carabinieri Stazione di Salerno; al Comando Provinciale Vigili del Fuoco; al Comando Provinciale della Guardia di Finanza; al Gruppo Carabinieri Forestali di Salerno; al Comando Polizia Provinciale di Salerno, ai Carabinieri Comando Provinciale Di Salerno, alla Questura di Salerno.

Salerno \_\_\_\_\_

**IL SINDACO**

**arch. Vincenzo Napoli**



